



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 55 del 18/04/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE E POLITICHE ENERGETICHE,
VIA E VAS 15 marzo 2013, n. 70

L.R. n. 11/01 e s.m.i. - Procedura di valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzarsi nel Comune di Minervino di Lecce (Le) - Prop.: Alfwind S.r.l., con sede legale in Via del Gelso, 16 cap 33100 Udine - Riesame della D.D. n. 299/2010 in esecuzione della sentenza del Tar Puglia - Lecce n. 970/2011.

L'anno 2013 addì 15 del mese di Marzo in Modugno (Ba), presso il Servizio Ecologia,
IL DIRIGENTE DEL UFFICIO
PROGRAMMAZIONE, POLITICHE
ENERGETICHE, VIA E VAS

Ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dall'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Reg.le per la V.I.A. (ex Regolamento Regionale 10/2011, art.1, art. 4, comma 6 e art. 11, comma 4), ha adottato il seguente provvedimento:

PREMESSO CHE:

- Con sentenza n. 970 del 25 maggio 2011, il TAR Puglia - Lecce - ha annullato, per le motivazioni nella stessa richiamate, la Determinazione Dirigenziale n. 299 del 06.07.2010, avente ad oggetto "l.r. n. 11/01 e s.m.i. e r.r. n. 16/06 - Procedura di VIA - Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica da realizzare nel Comune di Minervino di Lecce (Le) - Proponente Alfwind S.r.l.", disponendo altresì l'annullamento anche del presupposto parere espresso dal Comitato VIA in data 23 giugno 2010.
- Con nota prot. n. 2791 del 02.04.2012 l'Ufficio Programmazione, VIA, Politiche Energetiche e VAS provvedeva alla reiterazione ed alla rinnovazione dell'istruttoria alla luce della normativa applicabile a seguito dell'espunzione dall'ordinamento giuridico del regolamento regionale n. 16/2006 e della relativa norma di legificazione, comunicando pertanto l'avvio del procedimento di riesame;

RILEVATO CHE:

- Con nota prot. n. 3692 del 07.05.2012 il Servizio scrivente richiamando al proponente ed agli Enti coinvolti gli adempimenti di cui alla L.R. n. 11/2001 e del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., in particolare, la pubblicazione dell'avviso del riesame in questione, che all'atto del presente provvedimento non risulta pervenuto, ed il parere di competenza degli enti coinvolti;
- Con nota acquisita al prot. n. 5257 del 03.07.2012 l'Autorità di Bacino della Puglia richiedeva al proponente integrazioni documentali inerenti le opere di connessione del progetto di che trattasi;
- con nota acquisita al prot. n. 5388 del 05.07.2012 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali -

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia-Taranto - invita il proponente a fornire entro il termine di 60 giorni gli elaborati progettuali del parco eolico proposto, così come richiesto dalla Regione puglia con la nota prot. n. 3692/2012, sopra richiamata;

- con nota acquisita al prot. n. 6521 del 09.08.2012 l'ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Lecce - evidenziando le criticità rilevate e riportante nella stessa nota, esprimeva parere negativo all'intervento in argomento;

- con nota prot. n. 7835 del 27.09.2012 il Servizio Ecologia sollecitava il Comune di Minervino di Lecce a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 146 del d. lgs. 42/2004;

- con nota acquisita al prot. n. 8591 del 19.10.2012 l'Autorità di Bacino della Puglia comunicava che, in ottemperanza alle disposizioni contenute nella Sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 127/09 di annullamento della Delibera di Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 39/2005, recante "Approvazione del Piano di Bacino della Puglia, Stralcio Assetto Idrogeologico e delle relative Misure di salvaguardia", al fine di ricomprendere Minervino di Lecce nell'elenco dei comuni della Provincia di Lecce per i quali si applicano le disposizioni della predetta sentenza, al momento la medesima Autorità non ha alcuna competenza sul territorio comunale in questione e non è, pertanto, titolata al rilascio di pareri nel medesimo comune. pertanto invitava il proponente a tener presente le integrazioni concernenti unicamente le opere necessarie per la connessione dell'impianto alla R.T.N., salvo che le stesse non siano interamente ricomprese nei limiti territoriali del comune di Minervino Murge;

- il Comitato Reg.le di V.I.A. nella seduta del 09.10.2012, esaminata la documentazione amministrativa e progettuale depositata, si esprimeva con parere sfavorevole all'intervento proposto;

- il Servizio Ecologia, con nota prot. n. 8784 del 23.10.2012, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90, così come introdotto dall'art. 6 della Legge n. 154/2005, comunicava al proponente che stava provvedendo ad adottare formale provvedimento con esito negativo e pertanto invitava la stessa, a trasmettere osservazioni ai sensi della normativa sopra richiamata;

- con nota prot. n. 8827 del 24.10.2012 il comune di Minervino di Lecce - Ufficio Tecnico - richiedeva al proponente di presentare formale istanza di Autorizzazione paesaggistica corredata dalla documentazione di rito;

- Nella seduta del 05.03.2013 il Comitato Reg.le di V.I.A., cui compete la responsabilità dell'istruttoria tecnica ai sensi del comma 6, art. 4 e del comma 4, art. 11 del Regolamento Regionale 10/2011, decorso inutilmente il termine previsto dalla normativa in vigore per la presentazione delle controdeduzioni ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90, così come introdotto dall'art. 6 della Legge n. 154/2005, si esprimeva come da parere allegato alla presente determina per farne parte integrante

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai

principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n. 1099 del 16.05.2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10 e pubblicato sul B.U.R.P. n. 79 del 20.05.2011;

VISTA la 241/90 e ss.mm.ii. Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme sul procedimento amministrativo

Verifica ai sensi del D. Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- di esprimere, nell'ambito del riesame della Determinazione Dirigenziale n. 299 del 06.07.2010, avente ad oggetto "l.r. n. 11/01 e s.m.i. e r.r. n. 16/06 - Procedura di VIA - Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica da realizzare nel Comune di Minervino di Lecce (Le) - Proponente Alfwind S.r.l." in esecuzione della sentenza del Tar Puglia - Lecce n. 970/2011, in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nelle sedute del 09.10.2012 e del 05.03.2013, giudizio negativo di compatibilità ambientale per il progetto concernente l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica da realizzare nel Comune di Minervino di Lecce (Le), proposto da Alfwind S.r.l. - con sede legale in Via del Gelso, 16 cap 33100 Udine;

- di notificare il presente provvedimento al proponente ed agli enti interessati, a cura dell' Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS;

- di pubblicare il presente provvedimento sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente alla Sezione VIA - Determinazioni Dirigenziali;

- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;

- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e

ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla piena conoscenza del presente atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente dell' Ufficio
Programmazione Politiche energetiche, VIA e VAS
Ing. C. Dibitonto
